

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di gestione
<p>(1) RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI</p>	<p>La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto d'interesse ogniqualvolta:</p> <p>1) il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi;</p>	<p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p>	<p>Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini (es: azioni, obbligazioni e titoli di Stato, ecc.)</p>	<p>La Banca assicura il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico (di comportamento) che, oltre a prevedere l'impegno della Banca nell'assicurare e promuovere al proprio interno il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza, prevede anche l'obbligo, per i destinatari (tra cui i dipendenti incaricati ai servizi di investimento), di osservanza delle disposizioni ed i regolamenti interni, tra cui la Policy sui conflitti di interesse. - formalizzazione delle regole di gestione degli ordini nella Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini; - storicizzazione delle informazioni relative all'inserimento dell'ordine da parte delle procedure informatiche per verificare il rispetto della priorità di inserimento/ricezione degli ordini, secondo quanto previsto nella Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini.
	<p>2) la Banca esegua l'ordine di un cliente con contropartita il portafoglio di proprietà, anziché trasmettere l'ordine ad un individuato <i>broker</i> terzo, realizzando un guadagno o evitando una perdita finanziaria a spese del cliente, avendo inoltre</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio</p>	<p>Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini (strumenti finanziari non quotati o quotati su mercati illiquidi o strumenti di propria emissione).</p>	<p>Si tratta di un'operatività residuale ed adottata soltanto in rare situazioni. Sono in ogni caso adottati i seguenti presidi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adozione del "Codice Etico" (di comportamento) che promuove all'interno della Banca il

	nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso;	prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo		<p>rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - struttura organizzativa, come da organigramma e regolamento Organizzativo in essere; - formalizzazione della strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini dei clienti (Execution/Transmission Policy), nella quale è indicata per ciascuna tipologia di strumento finanziario trattato, il servizio di investimento prestato e le sedi di esecuzione/broker contemplate/i.
	3) nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p>	Strumenti finanziari oggetto del servizio di RTO, limitatamente a quelli per i quali la Banca dichiara nel contratto di prestare il servizio di consulenza (es. Titoli di Stato, azioni ed obbligazioni di propria emissione, ...)	Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
(2) NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO	<p>1) La negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie:</p> <p>✓ le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri. Tali eventualità potrebbero manifestarsi sia su negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione sia, più genericamente, su strumenti finanziari non quotati o quotati su Mercati Regolamentati illiquidi;</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p>	Obbligazioni e altri strumenti finanziari non quotati su sedi di negoziazione	<p>La Banca, in attuazione del "principio di proporzionalità", adotta le seguenti misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico (di comportamento) che promuove all'interno della Banca il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza; - per l'attività di negoziazione di strumenti finanziari di propria emissione, la Banca effettua la quotazione direttamente su una sede di negoziazione (mercato Hi-Mtf); - nel caso in cui lo strumento finanziario oggetto di negoziazione sia emesso dalla

	<p>✓ la Banca è emittente degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione</p>			<p>Banca, viene data apposita disclosure al cliente, in quanto le misure di gestione, che dovrebbero essere comunque adottate, non consentirebbero di eliminare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.</p>
	<p>2) Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui la Banca, congiuntamente alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, svolgesse anche attività di consulenza avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di negoziazione in conto proprio potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>d) la Banca svolga la medesima attività del cliente</p>	<p>Obbligazioni, Titoli di Stato quotati e non quotati su sedi di negoziazione e strumenti finanziari di propria emissione</p>	<p>Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p>
<p>(3) COLLOCAMENTO SENZA ASSUNZIONE A FERMO NÈ ASSUNZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE</p>	<p>1) Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto:</p> <p>✓ potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di propria emissione;</p> <p>✓ gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento. Con riferimento ai</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p> <p>e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle</p>	<p>Strumenti di emissione della Banca</p> <p>Strumenti finanziari emessi da intermediari che, anche per il tramite di altri soggetti, riconoscono alla Banca incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto, sotto forma di commissioni di sottoscrizione, di gestione o ad altro titolo.</p>	<p>Misure di gestione adottate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano; - nel caso di percezione di incentivi da parte dell'emittente ovvero nel caso di rapporti di fornitura, partecipazioni o affari con l'emittente, la Banca definisce nella propria Policy sugli inducement la tipologia di incentivi ammissibili percepiti da terzi, e relativi obblighi di disclosure;

	<p>soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante";</p> <p>✓ trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto;</p> <p>✓ trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.</p>	<p>commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio</p>		<ul style="list-style-type: none"> - adozione del "Codice Etico (di comportamento)"; - indipendenza del sistema retributivo degli operatori di <i>front office</i> rispetto alle performance conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento.
	<p>2) Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p> <p>e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p>	<p>Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela nell'ambito del servizio di collocamento.</p>	<p>Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p>
<p>(4) COLLOCAMENTO CON ASSUNZIONE A FERMO OVVERO ASSUNZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE</p>	<p>Servizio non prestato.</p>	<p>Servizio non prestato.</p>	<p>Servizio non prestato.</p>	<p>Servizio non prestato.</p>

(5) GESTIONE DI PORTAFOGLI	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.	- Servizio non prestato.
(6) CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	<p>1) La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti che genera conflitti di interesse se:</p> <p>✓ a tale attività sia abbinata la prestazione di altri servizi di investimento;</p> <p>✓ abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari;</p> <p>✓ abbia ad oggetto strumenti finanziari emessi da intermediari che, anche per il tramite di altri soggetti, riconoscono alla Banca incentivi, sotto forma di commissioni di sottoscrizione, di gestione o ad altro titolo.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p>	Tutti gli strumenti e prodotti finanziari oggetto di consulenza (a richiesta del cliente o su iniziativa della Banca).	<p>La Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta i seguenti provvedimenti organizzativi ed operativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione a livello di contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento dell'obbligo di fornire consulenza per operazioni aventi ad oggetto determinate categorie di strumenti finanziari; - adozione del Codice Etico (di comportamento) che promuove all'interno della Banca il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza; - adozione di regole operative di condotta che il personale incaricato è tenuto ad osservare nella prestazione del servizio di consulenza al cliente, formalizzate all'interno della circolare relativa all'avvio della prestazione del Servizio di Consulenza (n. 7/2017); - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, è garantita l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle performance perseguite nella prestazione del servizio di collocamento; - la consulenza in materia di investimenti è: <ul style="list-style-type: none"> • prestata unicamente da personale autorizzato e chiaramente individuato;

				<ul style="list-style-type: none">• basata su un predefinito set di informazioni necessarie per una corretta profilazione della clientela;• associata a una valutazione di adeguatezza che utilizza appositi programmi integrati nell'applicativo gestionale Sib2000; <ul style="list-style-type: none">- informativa al cliente sulla natura delle raccomandazioni fornite nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza);- definizione nella Policy sugli inducement degli incentivi ammissibili percepiti da terzi, e relativi obblighi di <i>disclosure</i>- consegna al cliente di apposita dichiarazione di adeguatezza, opportunamente sottoscritta.
--	--	--	--	---